



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Settore Penale

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA PENALE (LUGLIO 2025)

Rel. n. 45 / 2025

SOMMARIO

PARTE I. DIRITTO PENALE 3

1) Delitto di rapina e divieto di prevalenza dell'attenuante della lieve entità del fatto sull'aggravante della recidiva reiterata: dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.....3

2) Sospensione del processo con messa alla prova: dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione all'art. 3 Cost..... 4

3) Abrogazione del reato di abuso d'ufficio: inammissibilità delle q.l.c. dell'art. 1, comma 1, lett. b), legge 9 agosto 2024, n. 114, sollevate in riferimento agli artt. 3, 11 e 97 Cost. e infondatezza delle q.l.c. della medesima disposizione sollevate in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 1, 5, 7, par. 4, 19 e 65, par. 1, Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 agosto 2009, n. 116..... 5

4) Evasione dagli arresti domiciliari da parte dell'indagato: infondatezza della q.l.c. dell'art. 385, terzo comma, cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 25 Cost..... 8

5) Procedibilità del delitto di atti persecutori: dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 85, comma 2-ter, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto richiamato dall'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, nella parte in cui prevede che si continua a procedere d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612-bis cod. pen. connesso con il delitto di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1), cod. pen. commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 31 del 2024, su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, e nella parte in cui non prevede che, relativamente al suddetto delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., i termini previsti dall'art. 85, commi 1 e 2, d.lgs. n. 150 del 2022 decorrano dalla data della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale.....9

6) Delitto di rapina e divieto di prevalenza dell'attenuante del vizio parziale di mente sulle aggravanti: dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui non consente di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorché concorra con l'aggravante di cui al terzo comma, n. 3-quater), dello stesso art. 628, in relazione all'art. 3 Cost..... 11

7) Sequestro a scopo di estorsione e proporzionalità della pena: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 630, primo comma, cod. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost 12

8) Configurazione come reato dell'imbrattamento di cose altrui: inammissibilità delle q.l.c. dell'art. 639 cod. pen. sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost 16

PARTE II. DIRITTO PROCESSUALE PENALE 17

9) Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 420-quater, comma 4, cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..... 17

PARTE III. LEGISLAZIONE PENALE SPECIALE18

10) Pene sostitutive ed esclusione dei condannati per reati ostativi: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sollevate, complessivamente in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 Cost 18

11) Trattenimento nei centri di permanenza per rimpatri e riserva di legge in materia di libertà personale: inammissibilità delle q.l.c. dell'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, sollevate in riferimento sia agli artt. 13, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 5, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sia agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 24, 25, primo comma, 32 e 111, primo comma, Cost 19

12) Patrocinio a spese dello Stato: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 79, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, Cost	22
13) Espulsione del cittadino straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione: infondatezza della q.l.c. dell'art. 16, comma 7, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost	23

PARTE I. DIRITTO PENALE.

1) Delitto di rapina e divieto di prevalenza dell'attenuante della lieve entità del fatto sull'aggravante della recidiva reiterata: dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 117 depositata il 21 luglio 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con la sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., sollevata dai Tribunali di Sassari e Cagliari e dalla Corte di cassazione.

Dopo aver richiamato la propria giurisprudenza sull'art. 69, quarto comma, cod. pen., la Corte ha accolto le censure, ritenendo che, anche in relazione all'attenuante introdotta dalla sentenza n. 86 del 2024, il divieto di prevalenza stabilito da tale norma violi l'art. 3, primo comma, Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza, poiché vanifica la funzione di “valvola di sicurezza” dell'attenuante medesima, sia sotto il profilo dell'eguaglianza, in quanto impedisce al giudice di applicare sanzioni diverse per situazioni diverse sul piano dell'offensività della condotta.

La Corte ha ricordato che, «nelle precedenti pronunce dichiarative dell'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. in rapporto ad attenuanti che attengono alla dimensione offensiva del fatto la ragione dell'illegittimità costituzionale è stata individuata nella centralità del fatto oggettivo rispetto alla qualità soggettiva del colpevole, nella prospettiva di un “diritto penale del fatto”, dovendosi escludere che aspetti relativi alla maggiore colpevolezza o pericolosità dell'agente possano assumere, nel processo di individualizzazione della pena, una rilevanza tale da renderli nel giudizio di comparazione prevalenti rispetto al fatto oggettivo (sentenza n. 56 del 2025; nello stesso senso, sentenza n. 141 del 2023)».

Si evidenzia, inoltre, che il delitto di rapina configura una fattispecie astratta connotata da intrinseca variabilità nella manifestazione in concreto degli elementi costitutivi, sicché l'impossibilità per il giudice di ritenere prevalente l'attenuante in questione contraddice anche il principio di individualizzazione della pena (art. 27, primo comma, Cost.), che richiede di tenere conto dell'effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, e il principio di finalità rieducativa della pena, che deve orientare sia le scelte del legislatore nella individuazione del trattamento sanzionatorio, sia le decisioni dei giudici che determinano la pena da irrogare in concreto.

2) Sospensione del processo con messa alla prova: dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione all'art. 3 Cost.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 90 depositata in data 1 luglio 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per contrasto con l'art. 3 Cost.

Nelle ordinanze di rimessione, si evidenzia che l'ipotesi di "piccolo spaccio" prevista dall'art. 73, comma 5, del Testo Unico stupefacenti – a seguito della modifica introdotta dall'art. 4, comma 3, del d.l. n. 123 del 2023, come convertito – è ora punito con la pena della reclusione da sei mesi (diciotto in caso di "non occasionalità della condotta") a cinque anni, oltre la pena pecuniaria, ossia con un massimo edittale superiore a quello entro cui il primo comma dell'art. 168-bis cod. pen. ammette la messa alla prova («pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria»).

Inoltre, lo spaccio di lieve entità non è ricompreso nell'elenco dei reati di cui al comma 2 dell'art. 550 cod. proc. pen., per i quali il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio, disposizione alla quale l'art. 168-bis, primo comma, cod. pen. rinvia per ampliare le ipotesi in cui è ammessa la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Si rileva, dunque, che, alla luce del vigente quadro normativo, la messa alla prova non è ammissibile per il reato di piccolo spaccio.

Secondo i tribunali rimettenti, l'effetto preclusivo determinato dalle norme censurate dovrebbe ritenersi illegittimo, sia perché violerebbe il finalismo rieducativo della pena, non permettendo all'imputato di riparare la propria condotta attraverso un programma appositamente elaborato che riduca il pericolo di reiterazione dell'illecito, sia per disparità di trattamento con il reato di "istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti" di cui all'art. 82 d.P.R. n. 309 del 1990 (in virtù del suo inserimento nella lettera c) del comma 2 dell'art. 550 cod. proc. pen. e del richiamo operato dall'art. 168-bis cod. pen. a detto articolo). Quest'ultimo reato, nonostante sia sanzionato con una pena detentiva maggiore rispetto al piccolo spaccio nel

massimo e nel minimo edittale, rientra, al contrario di questo, tra le fattispecie per cui può essere disposta la messa alla prova.

La Corte costituzionale, circoscrivendo la questione al solo art. 168-bis, primo comma, cod. pen., l'ha accolta in relazione all'art. 3 Cost.

Nella sentenza si ritiene irragionevole e foriero di disparità di trattamento che, tra i due reati in questione, l'accesso alla messa alla prova sia precluso per la fattispecie meno grave (il piccolo spaccio), mentre sia astrattamente ammissibile per quella più grave (l'istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti, punito con la pena della reclusione da uno a sei anni, oltre la multa). L'esclusione del reato di piccolo spaccio dal perimetro applicativo della messa alla prova ha così determinato un'anomalia, ribaltando la scala di gravità tra le due figure criminose in comparazione, entrambe attinenti alla materia degli stupefacenti e preposte alla tutela dei medesimi beni giuridici, avendo in comune anche la strutturazione come reati di pericolo astratto o presunto.

Da ultimo, si evidenzia come l'esclusione del piccolo spaccio dall'ammissione alla messa alla prova, che coniuga in sé una funzione premiale e una forte vocazione risocializzante, frustri anche le finalità di deflazione giudiziaria che tale istituto persegue, in particolare, per i reati di minore gravità e di facile accertamento, come quello in questione.

3) Abrogazione del reato di abuso d'ufficio: inammissibilità delle q.l.c. dell'art. 1, comma 1, lett. b), legge 9 agosto 2024, n. 114, sollevate in riferimento agli artt. 3, 11 e 97 Cost. e infondatezza delle q.l.c. della medesima disposizione sollevate in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 1, 5, 7, par. 4, 19 e 65, par. 1, Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 agosto 2009, n. 116.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 95 depositata il 3 luglio 2025, ha rigettato le q.l.c. sollevate da quattordici giudici, tra cui la Corte di cassazione, contro l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio ad opera della legge n. 114 del 2024.

Il ragionamento della Corte muove dalla conferma del principio in virtù del quale, in materia penale, non sono ammesse pronunce *in malam partem* da parte della Corte, cioè sentenze che amplino la sfera del penalmente rilevante, ciò in virtù della preclusione imposta dal principio della riserva di legge sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost.

Nella sentenza, tuttavia, la Corte ribadisce che il principio in questione, di carattere generale, subisce però delle eccezioni, che consentono di attingere con una pronuncia di illegittimità costituzionale *in malam partem* le "norme penali di favore" (che sottraggono irragionevolmente un determinato sottoinsieme di condotte alla regola della generale rilevanza penale di una più ampia classe di condotte, stabilita da una disposizione incriminatrice vigente, ovvero prevedono irragionevolmente per detto sottoinsieme un trattamento sanzionatorio più

favorevole) e le disposizioni penali che la contrarietà della disposizione censurata a obblighi sovranazionali rilevanti ai sensi dell'art. 11 o dell'art. 117, primo comma, Cost., come nell'ipotesi di abrogazione di una norma incriminatrice in violazione di un obbligo sopranazionale di penalizzazione.

L'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge penale che abroghi l'incriminazione preesistente o, comunque, preveda un trattamento penale più favorevole può dispiegare i propri effetti rispetto ai fatti posti in essere prima dell'entrata in vigore di quella legge, sotto l'impero di una legge penale più severa che, per effetto della pronuncia della Corte, dovesse essere ripristinata o in ogni caso veder riespandere il proprio ambito di applicazione.

Tutto ciò premesso, la Corte rileva come i giudici rimettenti abbiano sostenuto che la scelta del legislatore di abrogare il reato di abuso d'ufficio si sia posta in contrasto con il principio di uguaglianza, tutelato dall'art. 3 Cost., dal momento che il legislatore avrebbe lasciato irragionevolmente prive di sanzione penale condotte più gravi di altre, che continuano anche oggi a essere qualificate come reati. Inoltre, le ordinanze di rimessione hanno sottolineato il vuoto di tutela che, per effetto dell'abrogazione, si sarebbe creato rispetto a condotte gravemente lesive dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, sanciti dall'art. 97 Cost.

Il Giudice delle leggi ha dichiarato inammissibili le predette questioni proprio in ragione della preclusione di un sindacato *in malam partem* in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.

In ordine al primo, la Corte ha evidenziato che la censurata disposizione abrogatrice non integra una "norma penale di favore", posto che il sindacato *in malam partem* richiesto non mira qui a far "riespandere" una norma già presente nell'ordinamento, ma a "ripristinare" una norma abrogata.

In relazione al secondo, la Corte evidenzia che le esigenze costituzionali di tutela sottese all'art. 97 Cost. «non richiedono necessariamente l'attivazione della tutela penale, ben potendo essere soddisfatte attraverso una pluralità di strumenti alternativi preventivi e sanzionatori diversi dal diritto penale: strumenti che debbono, anzi, preferirsi – in omaggio al principio di *extrema ratio* – sempre che siano in grado di assicurare un'efficace tutela ai beni in parola».

La Corte, inoltre, afferma che, laddove non sussistano puntuali obblighi di incriminazione discendenti dalla Costituzione o da altre fonti vincolanti per il legislatore, non può che spettare a quest'ultimo la decisione circa l'*an* dell'eventuale tutela penale da assicurare agli interessi che la stessa Costituzione impone in via generale di proteggere, senza però specificare con quali strumenti tale protezione debba essere assicurata. Un eventuale sindacato della Corte sulle scelte compiute in proposito dal legislatore finirebbe, dunque, per non trovare alcuna base di legittimazione né nel testo, né nella stessa *ratio*, dell'art. 97 Cost.

La Corte costituzionale ha, invece, ritenuto ammissibili le questioni che i giudici rimettenti avevano formulato con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., che condiziona l'esercizio della potestà legislativa al rispetto degli obblighi internazionali, tra cui quelli derivanti da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. Per il Giudice delle leggi, se una convenzione

dovesse effettivamente statuire l'obbligo, per il legislatore nazionale, di prevedere come reato una certa condotta, la Corte ben potrebbe dichiarare l'illegittimità della legge che abbia abrogato quel reato, violando l'obbligo assunto dallo Stato in sede internazionale. L'effetto della pronuncia della Corte sarebbe, in tal caso, quello di ripristinare la legge in precedenza in vigore.

In particolare, si afferma che il sindacato costituzionale *in malam partem* in materia penale è consentito non solo nell'ipotesi in cui la violazione riguardi gli obblighi discendenti dal diritto dell'Unione europea, ma anche in caso di inottemperanza di obblighi internazionali di natura pattizia, come quelli statuiti dalla Convenzione di Mérida in materia di corruzione.

Ad avviso della Corte, nessun contrasto con il principio di legalità in materia penale si registra in tal caso, atteso che la responsabilità penale di un individuo non discenderà direttamente dall'atto di diritto dell'Unione o dall'obbligo internazionale, fondandosi, invece, unicamente sulla legge nazionale attuativa dell'obbligo internazionale, una volta che questa sia stata effettivamente introdotta nell'ordinamento dal legislatore nazionale.

Con specifico riferimento alla Convenzione di Mérida, la Corte ha evidenziato che la relativa ratifica è stata autorizzata con la legge n. 116 del 2009, con la quale il Parlamento ne ha autorizzato la ratifica senza formulare alcuna riserva, ordinandone contestualmente la piena e intera esecuzione, modificando così in più punti, in esito a un dibattito parlamentare, il quadro normativo nazionale proprio per conformarsi agli obblighi assunti con la Convenzione.

Nel merito, tuttavia, la Corte, dopo aver dettagliatamente esaminato tutte le norme della Convenzione di Mérida invocate dai giudici rimettenti, ha escluso che da esse possa ricavarsi un obbligo di prevedere come reato le condotte di abuso di ufficio, reato che peraltro non è uniformemente presente in tutti gli ordinamenti penali degli Stati firmatari.

Secondo la Corte, l'unica disposizione della Convenzione specificamente dedicata all'abuso d'ufficio («*Abuse of functions*», nella versione ufficiale inglese) è l'art. 19, che si limita a statuire che gli Stati parte hanno l'obbligo di considerare («*shall consider adopting*») la criminalizzazione di condotte in larga misura corrispondenti a quelle coperte dall'abrogata disposizione di cui all'art. 323 cod. pen.

Conseguentemente, gli Stati firmatari non sono obbligati né ad introdurre (ove non ancora esistente) né a mantenere (ove già esistente) nel proprio ordinamento l'incriminazione delle condotte di abuso di ufficio, avendo, invece, un mero obbligo di "considerare" tale introduzione, valutandone attentamente i pro e contro.

Il Giudice delle leggi rileva come ogni scelta di criminalizzazione presenti ovvi vantaggi, in termini di più energica tutela degli interessi lesi dalla condotta che si voglia sottoporre a sanzione penale, ma anche una nutrita serie di svantaggi, quanto alla sua sicura incidenza sui diritti fondamentali dei destinatari del precetto, nonché ai suoi effetti collaterali a danno di altri interessi collettivi (in particolare, con riferimento all'incriminazione dell'abuso d'ufficio, si richiamano i rischi di "burocrazia difensiva").

La Corte, pertanto, conclude che, «se gli indubbi vuoti di tutela penale che derivano dall'abolizione del reato (...) possano ritenersi o meno compensati dai benefici che il legislatore

si è ripromesso di ottenere, secondo quanto puntualmente illustrato nei lavori preparatori della riforma, è questione che investe esclusivamente la responsabilità politica del legislatore, non giustiziabile innanzi a questa Corte al metro dei parametri costituzionali e internazionali esaminati».

4) Evasione dagli arresti domiciliari da parte dell'indagato: infondatezza della q.l.c. dell'art. 385, terzo comma, cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 25 Cost.

Con la sentenza n. 107 depositata il 15 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la q.l.c. dell'art. 385, terzo comma, cod. pen. sollevata dal Tribunale di Pisa in relazione all'art. 25 Cost., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, prevede che l'indagato possa essere punito per l'evasione dal regime degli arresti domiciliari, nonostante la lettera della disposizione faccia riferimento esclusivamente all'imputato.

La Corte ha argomentato che, all'epoca della formulazione del terzo comma dell'art. 385 cod. pen., sostituito dall'art. 29 l. n. 532 del 1982, il legislatore non poteva che fare riferimento alla nozione di «imputato» prevista dal codice di rito del 1930 all'epoca vigente, al quale era del tutto sconosciuta la figura della persona sottoposta alle indagini e la distinzione tra la fase delle indagini preliminari e la fase processuale in senso stretto. Imputato era, infatti, colui il quale fosse risultato indiziato di reità in qualsiasi fase del procedimento, compresa quella delle indagini.

Invero, ai sensi dell'art. 78 del previgente codice di rito, «[a]ssume[va] la qualità di imputato chi, anche senza ordine dell'Autorità giudiziaria, è posto in stato d'arresto a disposizione di questa ovvero colui al quale in un atto qualsiasi del procedimento viene attribuito il reato».

È solo con il codice Pisapia-Vassalli del 1988 che si introduce la figura dell'indagato, correlata alla distinzione, in quella riforma, tra la fase delle indagini preliminari, tesa a verificare la configurazione di un reato e la sua attribuzione a uno o più soggetti, e la fase processuale in senso stretto, in cui il pubblico ministero esercita l'azione penale chiedendo l'accertamento giurisdizionale mediante formale imputazione.

Ad avviso della Corte, pertanto, la figura dell'indagato, introdotta dal nuovo codice di rito, rientra nella nozione di imputato evocata dalla disposizione in esame, senza che una tale opzione esegetica risulti in contrapposizione rispetto al divieto di analogia *in malam partem* nella materia penale sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. nonché, a livello di fonti primarie, dall'art. 14 delle preleggi e – implicitamente – dall'art. 1 cod. pen.

La sentenza, dunque, conclude che, «nel perimetro del termine “imputato”, utilizzato all'epoca della formulazione della disposizione e mutuato dal codice di rito allora vigente, rientra – al di là del *nomen* attribuitogli alla luce del nuovo contesto normativo – il soggetto che, secondo il nuovo codice di procedura penale, assume la denominazione di “indagato”», non configurandosi alcuna lesione del principio di legalità.

5) Procedibilità del delitto di atti persecutori: dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 85, comma 2-ter, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto richiamato dall'art. 9 d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, nella parte in cui prevede che si continua a procedere d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612-bis cod. pen. connesso con il delitto di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1), cod. pen. commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 31 del 2024, su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, e nella parte in cui non prevede che, relativamente al suddetto delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., i termini previsti dall'art. 85, commi 1 e 2, d.lgs. n. 150 del 2022 decorrano dalla data della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale.

Con la sentenza n. 123 depositata il 24 luglio 2025, la Corte costituzionale ha ritenuto parzialmente incostituzionale la disposizione contenuta nel cosiddetto "correttivo" alla riforma Cartabia, che riguarda il regime di perseguibilità di alcuni reati, tra cui gli atti persecutori, quando siano connessi a un danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede.

In particolare, il Tribunale di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, comma 2-ter, d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. "riforma Cartabia"), inserito dalla legge n. 199 del 2022 in sede di conversione del d.l. n. 162 del 2022, ritenendolo in contrasto con l'art. 3 Cost.

La predetta disposizione statuisce: «[p]er i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto».

La medesima disposizione è richiamata dall'art. 9 d.lgs. n. 31 del 2024 (cd. decreto "correttivo" della riforma Cartabia), il quale dal canto suo prevede: «[p]er il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

L'art. 9 d.lgs. n. 31 del 2024 si connette a sua volta alla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, che ha introdotto il regime di procedibilità a querela (anziché d'ufficio, come in passato) per il delitto di danneggiamento di cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede previsto dall'art. 635, secondo comma, n. 1), cod. pen.

Il combinato disposto delle predette disposizioni incide sul regime della procedibilità dei delitti di violenza sessuale (art. 609-bis cod. pen.), atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.) e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter cod. pen.), commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 31 del 2024, allorché siano connessi con un delitto di danneggiamento commesso su cose esposte alla pubblica fede.

I tre delitti in questione sono perseguibili a querela della persona offesa, salvo che in una serie di ipotesi, tra cui viene in considerazione quella in cui il delitto sia «connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio»: in tal caso, anche i tre delitti in questione divengono procedibili d'ufficio.

Il censurato art. 85, comma 2-ter, d.lgs. n. 150 del 2022 – introdotto dalla legge n. 199 del 2022, in sede di conversione del d.l. n. 162 del 2022 – stabilisce che il regime di procedibilità d'ufficio dei delitti di cui agli artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter cod. pen. viene mantenuto fermo anche nell'ipotesi in cui il delitto connesso, procedibile d'ufficio al momento della sua commissione, sia divenuto successivamente procedibile a querela per effetto della stessa “riforma Cartabia”.

Tale disposizione è stata poi estesa – in forza del richiamo contenuto nell'art. 9 del “correttivo” – all'ipotesi in cui i tre delitti in questione siano connessi a un danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede, divenuto procedibile a querela in base allo stesso d.lgs. n. 31 del 2024.

Secondo la Corte costituzionale, la statuizione in esame viola il principio di retroattività della legge penale più favorevole evocato dal rimettente, applicabile anche alle disposizioni che attengono alla procedibilità dei reati, trattandosi di norme di natura mista, che afferiscono sia alla procedibilità sia alla punibilità.

Il Giudice delle leggi, confermando la propria giurisprudenza sul punto, ribadisce che tale principio trova un duplice fondamento: l'uno di matrice domestica, riconducibile allo spettro di tutela del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.; l'altro di origine internazionale, ma avente ora ingresso nel nostro ordinamento attraverso l'art. 117, primo comma, Cost., riconducibile all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella lettura offertane dalla giurisprudenza di Strasburgo, nonché alle altre norme del diritto internazionale dei diritti umani vincolanti per l'Italia che enunciano il medesimo principio, tra cui gli artt. 15, comma 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e 49, paragrafo 1, CDFUE, quest'ultimo rilevante nel nostro ordinamento anche ai sensi dell'art. 11 Cost.

La Corte ritiene, invece, estraneo il principio in parola alla sfera di tutela dell'art. 25, secondo comma, Cost., il quale si limita a sancire il distinto principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli.

Il predetto principio, cui corrisponde il diritto dell'imputato a che sia applicata nei propri confronti la legge più favorevole entrata in vigore dopo la commissione del fatto, non è assoluto e può subire deroghe da parte del legislatore, purché esse superino un vaglio positivo di

ragionevolezza, in quanto si rivelino proporzionate alle esigenze di tutela di controinteressi essi stessi dotati di rango costituzionale.

Ad avviso del Giudice delle leggi, la deroga al predetto principio sottoposta al suo esame non supera il «vaglio positivo di ragionevolezza» imposto dalla verifica di legittimità costituzionale ex art. 3 Cost.

Secondo la Corte, infatti, la deroga in questione sacrifica gli interessi dell'imputato, senza che tale sacrificio possa dirsi funzionale a tutelare controinteressi di rango costituzionale della persona offesa (la quale, anzi, rischia di subire addirittura un pregiudizio dalla disciplina in parola), né altri apprezzabili interessi collettivi.

Tutto ciò premesso, la Corte, con la sentenza in commento, circoscrivendo la portata della questione sottoposta al suo esame dal giudice rimettente (chiamato a giudicare il reato di atti persecutori connesso al delitto di danneggiamento aggravato), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 85, comma 2-ter, d.lgs. n. 150 del 2022, in quanto richiamato dall'art. 9 d.lgs. n. 31 del 2024, nella parte in cui prevede che si continua a procedere d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612-bis cod. pen. connesso con il delitto di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1), cod. pen. commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 31 del 2024, su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.

La disposizione in esame è stata, inoltre, dichiarata costituzionalmente illegittima anche nella parte in cui non prevede, relativamente al predetto delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., che i termini previsti dall'art. 85, commi 1 e 2, d.lgs. n. 150 del 2022 per proporre querela decorrano dalla data della pubblicazione della sentenza della Corte nella Gazzetta Ufficiale, tutelando in tal modo l'interesse delle persone offese.

6) Delitto di rapina e divieto di prevalenza dell'attenuante del vizio parziale di mente sulle aggravanti: dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui non consente di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorché concorra con l'aggravante di cui al terzo comma, n. 3-quater), dello stesso art. 628, in relazione all'art. 3 Cost.

Con la sentenza n. 130 depositata il 25 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui non consente di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorché concorra con l'aggravante di cui al terzo comma, n. 3-quater), dello stesso art. 628, sollevata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Macerata.

Secondo la disposizione censurata, «[I]e circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, n. 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni

di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

L'art. 628, terzo comma, n. 3-quater), cod. pen. prevede un'aggravante a effetto speciale a carico di chi abbia commesso una rapina nei confronti di una persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro. La predetta aggravante, in forza della disposizione oggetto di censura, è sottratta all'ordinario meccanismo di comparazione con eventuali circostanze attenuanti stabilite dall'art. 69 cod. pen., con l'effetto che le diminuzioni di pena discendenti dalle attenuanti devono operarsi sulla pena (della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000) prevista dallo stesso art. 628, terzo comma, numero 3-quater), cod. pen.

La Corte richiama il proprio precedente, con il quale aveva dichiarato illegittimo il divieto di prevalenza dell'attenuante del vizio parziale di mente sull'aggravante dell'avere commesso la rapina all'interno di un'abitazione.

Invero, con la sentenza n. 217 del 2023, il Giudice delle leggi ha già dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui non consentiva di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorché concorra con l'aggravante di cui al terzo comma, n. 3-bis), dello stesso art. 628, ritenendo sussistente un'irragionevole disparità rispetto al trattamento riservato alla circostanza attenuante della minore età di cui all'art. 98 cod. pen., espressamente sottratta dal legislatore al divieto di equivalenza o prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti elencate dall'art. 628, quinto comma, cod. pen.

Si evidenzia che, in entrambi i casi, il fatto è commesso da una persona che ha una minore capacità di intendere e di volere rispetto agli standard normali, con conseguente attenuata comprensione del disvalore della propria condotta e una più bassa capacità di controllo dei propri impulsi.

La Corte sottolinea, pertanto, come identica risulti la *ratio* delle due diminuenti, così come la conseguenza sulla commisurazione della sanzione collegata alle due situazioni poste a raffronto, concludendo che non vi sono ragioni per discostarsi, nell'esame della questione sottoposta, da quanto affermato nella sentenza n. 217 del 2023.

Sulla base delle medesime argomentazioni, il divieto sottoposto all'esame della Corte è stato dichiarato incompatibile con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., consentendo, pertanto, al giudice di non tenere conto dell'aggravante e di applicare una diminuzione di pena, in ragione della ridotta colpevolezza del suo autore.

7) Sequestro a scopo di estorsione e proporzionalità della pena: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 630, primo comma, cod. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

Con la sentenza n. 113 depositata il 18 luglio 2025, la Corte ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 630, primo comma, cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dalla Corte di assise di Teramo.

In particolare, con l'ordinanza di rimessione, era stato censurato l'art. 630 cod. pen., in via principale, nella parte in cui prevede, per il sequestro di persona a scopo di estorsione, la pena della reclusione da venticinque a trent'anni in luogo della reclusione da dodici a venticinque anni e, in via subordinata, nella parte in cui prevede la pena minima di venticinque anni, anziché di dodici anni di reclusione (limiti edittali alternativi individuati in virtù di precedenti testi della medesima fattispecie incriminatrice).

Il caso concreto sottoposto all'esame della Corte d'assise di Teramo riguardava l'accertamento della responsabilità penale di più soggetti, imputati del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630, primo comma, cod. pen., per avere, in concorso tra loro e in quattro distinte occasioni, in circostanze di tempo o di luogo tali da ostacolare la privata difesa, privato della libertà personale diverse persone offese con violenze o minacce (in un caso, perpetrando anche il delitto di lesioni personali), al fine di conseguire un ingiusto profitto come prezzo per la liberazione.

In particolare, secondo la prospettiva accusatoria, gli imputati avrebbero previamente concordato con ciascuna delle persone offese un incontro di natura sessuale tramite una piattaforma telematica, pretendendo poi il pagamento di un corrispettivo (compreso tra i 100 e i 320 euro, importi concretamente riscossi in tre occasioni), che le vittime avrebbero ritenuto non dovuto, nella convinzione che gli incontri fossero di natura gratuita.

Ad avviso del Giudice *a quo*, i fatti, ove confermati all'esito del dibattimento, rientrerebbero verosimilmente nel delitto ex art. 630 cod. pen. contestato dal P.M., sebbene il loro disvalore dovrebbe collocarsi nella fascia di minore gravità. Sarebbe, inoltre, problematico applicare la circostanza attenuante della lieve entità del fatto, di cui all'art. 311 cod. pen. (estesa dalla sentenza della Corte cost. n. 68 del 2012 al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione), a causa della pluralità e della ripetitività degli episodi delittuosi ipotizzati, della partecipazione agli stessi di più imputati e, in generale, di tutte le circostanze dell'azione, nonché dell'entità del danno, non solo patrimoniale, cagionato, consistente nella lesione della libertà personale e dell'autodeterminazione delle vittime.

Al fine di commisurare la pena all'effettivo disvalore del fatto, la Corte d'assise di Teramo ha invocato, dunque, una rimodulazione, da parte della Corte costituzionale, della cornice edittale prevista dall'art. 630, primo comma, cod. pen.

Il giudice rimettente ha osservato come il rigore punitivo del disposto dell'art. 630, primo comma, cod. pen., che prevede una pena edittale da venticinque a trent'anni di reclusione per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, sia il frutto di un susseguirsi di inasprimenti sanzionatori, culminati sul finire degli anni settanta del secolo scorso, tesi a far fronte a un elevato numero di sequestri di persona, spesso perpetrati da organizzazioni criminali ben

strutturate e con finalità estorsive e terroristiche, arrivando a porre in serio pericolo perfino l'assetto costituzionale dello Stato.

Le pene previste per tale delitto sarebbero, pertanto, ormai irragionevoli, se confrontate con la rinnovata, ben più ridotta, gravità degli attuali sequestri di persona a scopo estorsivo, non più connotati da tale allarmante offensività.

Secondo il giudice rimettente, tale irragionevolezza emergerebbe, anzitutto, dal raffronto con il minimo edittale previsto dall'art. 575 cod. pen. per il delitto di omicidio volontario (che tutela il preminente bene giuridico della vita umana), pari a ventuno anni di reclusione.

Ingiustificata sarebbe, poi, l'equiparazione sanzionatoria tra i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.) e di sequestro di persona per finalità terroristiche o di eversione (art. 289-*bis* cod. pen.), alla luce della radicale diversità della fisionomia degli illeciti, atteso che quest'ultimo risulta annoverato tra i delitti contro la personalità interna dello Stato ed è posto a presidio di beni costituzionali di natura superindividuale, di rango certamente superiore rispetto al patrimonio personale delle vittime di richieste estorsive.

Vi sarebbe, inoltre, una «asimmetria sanzionatoria» tra le pene previste per il sequestro di persona ex art. 605 cod. pen. e di estorsione e quelle comminate dall'art. 630 cod. pen., che rispetto a tali fattispecie costituisce reato complesso.

Tutto ciò premesso, la Corte - e qui riposa l'elemento di novità della sentenza che merita di essere sottolineato - ha respinto le questioni di illegittimità costituzionale sollevate, facendo leva sul principio di proporzionalità ed affermando a chiare lettere un assunto certamente destinato ad assumere grande rilievo in futuro, il quale può essere così sinteticamente enucleato: il principio di proporzionalità della pena non costituisce soltanto un parametro di legittimità imposto al legislatore, ma anche un canone interpretativo dettato al giudice penale.

Così testualmente la Corte: «Il principio di proporzionalità della pena opera non solo come standard di legittimità costituzionale delle leggi penali, ma anche come criterio che orienta la loro interpretazione e la loro applicazione a opera del giudice comune».

Secondo quanto affermato nella sentenza, pertanto, il principio di proporzionalità, esattamente come quelli di offensività e colpevolezza, si atteggia sia come parametro di controllo costituzionale affidato al Giudice delle leggi, sia come canone esegetico assegnato al giudice comune: «Come accade per ogni altro principio costituzionale, (...) il principio di proporzionalità non costituisce soltanto criterio a disposizione di questa Corte per il controllo della legittimità costituzionale delle leggi. Esso opera infatti, al tempo stesso, come criterio che orienta l'interpretazione e l'applicazione delle leggi medesime da parte del giudice comune. Ciò è pacificamente riconosciuto – dalla giurisprudenza di questa Corte così come da quella di legittimità – in relazione ai principi costituzionali di necessaria offensività e di colpevolezza, radicati rispettivamente sugli artt. 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost.».

In virtù del principio di proporzionalità, pertanto, il giudice penale è tenuto a compiere una «doverosa interpretazione *secundum constitutionem* dei dati normativi, ferma restando naturalmente la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale, laddove tali dati

normativi non permettano di raggiungere in via ermeneutica l'obiettivo dell'uniformazione a Costituzione».

Ad avviso della Corte, pertanto, il giudice deve verificare, in primo luogo, l'eventuale sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità ex art. 311 cod. pen.

Ove l'entità della pena irrogabile per il reato attenuato risulti, comunque, sproporzionata rispetto al concreto disvalore della condotta perpetrata, «il principio di proporzionalità della pena – nella sua veste di canone ermeneutico – imporrà al giudice di valutare con particolare attenzione se i fatti accertati siano effettivamente suscettibili nell'art. 630 cod. pen.», sicché il predetto principio «impone al giudice di espungere dalla fattispecie – nei limiti in cui il dato normativo lo consenta – condotte incapaci di attingere la soglia di disvalore congeniale alla gravità del compasso edittale, collocandosi così in una zona in cui alla “formale” integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie astratta non corrisponde, sul piano “sostanziale”, l'integrazione del nucleo di disvalore che dovrebbe caratterizzare quella fattispecie, secondo la stessa valutazione del legislatore riflessa nella misura della pena edittale».

«E ciò in particolare» – sottolinea ancora la Corte – «quando la mancata applicazione di una norma penale non comporta l'impunità *tout court* del fatto, ma semplicemente l'applicazione – in luogo di un reato complesso – delle singole fattispecie criminose che lo compongono, sì da assicurare comunque una risposta adeguata alla gravità del fatto commesso e ragionevolmente dissuasiva, e però contenuta entro i limiti della proporzione».

Conseguentemente, una privazione della libertà personale durata poche decine di minuti, finalizzata al conseguimento di un profitto pari a qualche centinaio di euro, ben potrà essere sussunta nel comune delitto di sequestro di persona di cui all'art. 605 cod. pen., in concorso con il delitto di estorsione (o se del caso rapina), tentata o consumata; ma, verosimilmente, non potrà ritenersi di tale gravità da integrare addirittura la fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Il disvalore di una simile condotta è, infatti, del tutto analogo a quello che caratterizzerebbe una comune estorsione o rapina, realizzate attraverso l'uso di violenza o minaccia contro la vittima.

La Corte si pone, a questo punto, il problema della compatibilità di un simile approccio interpretativo con il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., asserendo che quest'ultimo, in ragione della sua *ratio* garantista, non pone ostacoli ad una interpretazione restrittiva (non estensiva) della disposizione penale, resa necessaria dal doveroso rispetto del principio di proporzionalità.

In tal caso, invero, fatti “formalmente” tipici, ma “sostanzialmente” inidonei ad integrare il disvalore penale che il legislatore riconnette ad una determinata scelta di criminalizzazione, vengono espunti dall'alveo applicativo della fattispecie incriminatrice: «L'interpretazione restrittiva secondo la *ratio* (o “riduzione teleologica”, secondo una nota definizione dottrinale) della disposizione incriminatrice è, in particolare, doverosa per il giudice penale allorché risulti

necessaria per evitare un risultato *contra constitutionem*, come da tempo comunemente si riconosce in riferimento ai principi di offensività e di colpevolezza».

In conclusione, il Giudice delle leggi dichiara infondate tanto la questione formulata in via principale, quanto quella sollevata in via subordinata, asserendo che i criteri ermeneutici sopra enucleati, «già a disposizione del giudice penale, assicurano che quest'ultimo possa pervenire, nel rispetto del dettato normativo, a risultati sanzionatori non contrari al principio di proporzionalità della pena».

8) Configurazione come reato dell'imbrattamento di cose altrui: inammissibilità delle q.l.c. dell'art. 639 cod. pen. sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

Con la sentenza n. 105 depositata il 10 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le q.l.c. dell'art. 639 cod. pen. sollevate dal Tribunale di Firenze in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., in ragione della ritenuta manifesta irragionevolezza e difetto di proporzionalità del trattamento riservato dal legislatore a un fatto che, pur offendendo un medesimo bene, ma in misura inferiore rispetto al delitto di danneggiamento, e in modo da non comprometterne la funzionalità, ha conservato rilevanza penale nonostante l'espunzione dal codice penale e la trasformazione in illecito civile, pecuniariamente sanzionato, del "vecchio" danneggiamento semplice. In via subordinata, il giudice *a quo* aveva denunciato il contrasto con l'art. 3 Cost. del quinto comma dello stesso art. 639 cod. pen., che dispone la procedibilità d'ufficio per i casi di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Ad avviso della Corte costituzionale, la scelta normativa censurata nell'ordinanza di rimessione risponde all'esigenza di contrastare fenomeni di diffusa illegalità che si caratterizzano per l'offesa al decoro urbano, particolarmente a fronte dell'intensificarsi di fenomeni criminali volti a determinarlo.

Si richiama, in proposito, la nuova figura di reato di deturpamento introdotta dal d.l. n. 48 del 2025, convertito con modificazioni nella legge 9 giugno 2025, n. 80, che opera sulla struttura della disposizione dell'art. 639 cod. pen., cui provvede a dare nuovi contenuti, e che esprime la chiara volontà del legislatore di irrigidire il trattamento punitivo di condotte in cui plurimi sono i beni attinti.

Si osserva che «tali disposizioni evidenziano una dimensione collettiva del fenomeno penalmente rilevante, nella quale la condotta di deturpamento o imbrattamento non si configura più come una meno grave declinazione del delitto di danneggiamento – in forza della natura comune del bene protetto e del principio di sussidiarietà tra le due fattispecie – ma si pone come lesiva di un nuovo interesse, caratterizzato da una peculiare concezione dell'estetica avente autonoma e distinta rilevanza penale».

Conseguentemente – conclude la sentenza – un intervento da parte della Corte nel senso auspicato dal rimettente, pur nella opinabilità della scelta legislativa concernente la perdurante

rilevanza penale delle fattispecie di deturpamento o imbrattamento, a fronte del differente trattamento riconosciuto a talune ipotesi di danneggiamento, comporterebbe la necessità di un complessivo riassetto della disciplina sanzionatoria in materia, volto a isolare profili solo patrimoniali all'interno di quella che è ormai una fattispecie unitaria più ampia, comprensiva di una pluralità di beni, come tale precluso alla Corte.

Sulla base di tali considerazioni, è stata, altresì, dichiarata l'inammissibilità della questione sollevata, in via subordinata, relativamente al regime di procedibilità d'ufficio del reato di deturpamento o imbrattamento di cose altrui previsto dall'art. 639, quinto comma, cod. pen.

PARTE II. DIRITTO PROCESSUALE PENALE

9) Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 420-quater, comma 4, cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Con la sentenza n. 128 depositata il 24 luglio 2025, la Corte ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 420-quater, comma 4, cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Grosseto, nella parte in cui non prevede, nel contenuto obbligatorio della sentenza, l'avviso all'imputato della facoltà di accesso alla giustizia riparativa.

In particolare, il giudice rimettente prospettava la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. in quanto la norma censurata, disciplinando una sentenza del tutto *sui generis*, priva di contenuto decisorio e connotata invece dalla *vocatio in iudicium* dell'imputato per il caso che questi venga rintracciato e venga disposta la ripresa del processo, non contiene la previsione di un avviso della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come è invece previsto dall'art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen., per l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare notificato all'imputato immediatamente reperibile. Ciò determinerebbe, pertanto, un'ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente identiche e una violazione del diritto di difesa, pregiudicando l'imputato inizialmente irreperibile, il quale, a differenza di quello che riceve l'avviso ex art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è posto subito nelle condizioni di valutare se accedere o meno al programma di giustizia riparativa, con conseguente pregiudizio del suo diritto di pianificare con anticipo la propria strategia processuale.

La Corte ha evidenziato, in primo luogo, che la giustizia riparativa non costituisce un procedimento speciale, incidentale o complementare, ma un programma di attività extraprocessuale, non procedimentale in senso processual-penalistico, né giurisdizionale, il cui esito riparativo può assumere rilevanza ai fini dell'attenuazione, della commisurazione o della concessione della sospensione condizionale della pena, sicché l'omessa previsione normativa in uno specifico momento processuale (quello della sentenza ex art. 420-quater cod. proc. pen.) dell'avviso della facoltà di accedervi non può essere ritenuta idonea a violare il principio di

eguaglianza e con esso il diritto di difesa, essendosi al di fuori del «procedimento» penale e quindi dell'ambito di applicazione dell'art. 24 Cost., anche nella dimensione della cd. autodifesa.

La Corte costituzionale, quindi, qualifica la giustizia riparativa come un *post factum* destinato a svilupparsi fuori del processo penale, un'attività extraprocessuale priva di carattere giurisdizionale, sicché l'omessa previsione del relativo avviso nella sentenza ex art. 420-quater cod. proc. pen. (avviso, peraltro, previsto per numerosi altri atti processuali) non può essere ritenuta idonea a violare il principio di eguaglianza e con esso il diritto di difesa, poiché si è al di fuori del «procedimento» penale e quindi dall'ambito di applicazione dell'art. 24 Cost.

La sentenza sottolinea, inoltre, come, in ogni caso, l'omessa previsione dell'avviso non compromette in alcun modo la facoltà dell'imputato di accedere alla giustizia riparativa, non essendo previsti in proposito termini perentori o scadenze, trattandosi, pertanto, di una situazione assai dissimile rispetto all'omesso avviso afferente a un rito alternativo, posto che manca un rito speciale con contenuto premiale, così come la previsione di un termine perentorio per la richiesta di ammissione, con perdita irrimediabile della facoltà di presentarla nell'ipotesi della sua inosservanza.

L'accesso alla giustizia riparativa, al contrario, può essere effettuato in ogni stato e grado del procedimento (art. 129-bis, comma 1, cod. proc. pen.), e anche nella fase dell'esecuzione o dopo l'esecuzione della pena.

PARTE III. LEGISLAZIONE PENALE SPECIALE.

10) Pene sostitutive ed esclusione dei condannati per reati ostativi: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sollevate, complessivamente in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 Cost.

Con la sentenza n. 139 depositata il 29 luglio 2025, la Corte costituzionale ha affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta, compiuta dalla riforma Cartabia, di non consentire l'applicazione di pene sostitutive alla detenzione ai condannati per i reati indicati nell'art. 4-bis Ord. pen. ("reati ostativi"), dichiarando non fondate le q.l.c. sollevate dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Firenze e dalla Corte d'appello di Firenze sull'art. 59 l. n. 689 del 1981, come modificato dalla riforma Cartabia.

In primo luogo, la Corte ha ritenuto anzitutto che la riforma Cartabia, attuata con d.lgs. n. 150 del 2022, non abbia violato i principi e i criteri direttivi stabiliti nella legge di delega parlamentare, che aveva impegnato il Governo ad assicurare il coordinamento tra l'accesso alle nuove pene sostitutive e le preclusioni stabilite dall'ordinamento penitenziario.

In secondo luogo, il Giudice delle leggi ha escluso che il censurato divieto violi il principio di eguaglianza, posto che, nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, il legislatore ha

certamente la possibilità di stabilire a quali tipologie di reato le nuove pene sostitutive possono trovare applicazione. In ogni caso, non può ritenersi vietato al legislatore escludere dalle pene alternative la generalità dei reati ostativi, che sono in via generale di significativa gravità e di particolare allarme sociale.

La Corte, da ultimo, ha escluso che il divieto in esame violi il principio della finalità rieducativa della pena. Invero, sebbene quest'ultimo imponga che la pena sia sempre funzionale al reinserimento sociale del condannato, qualunque sia la gravità del reato commesso, esso non esclude che la pena sia strumentale anche ad altre finalità, come la tutela della società contro la residua pericolosità del condannato e la prevenzione generale dei reati. Quest'ultima finalità può giustificare, dal punto di vista costituzionale, l'esecuzione della pena detentiva anche nei confronti di chi non sia più giudicato socialmente pericoloso.

Nella sentenza si aggiunge che, sebbene l'ampliamento del novero delle pene sostitutive e il deciso allargamento delle possibilità di accedervi realizzato con la riforma del 2022 costituisca un passo significativo nella direzione dell'inveramento, da parte dello stesso legislatore, dell'insieme dei principi costituzionali in materia di pena, un tale percorso legislativo non può che procedere gradualmente, mediante sperimentazioni successive, partendo dai reati meno gravi e prevedendo regime derogatori per i delitti non arbitrariamente ritenuti maggiormente offensivi.

Nonostante la declaratoria di infondatezza delle questioni sollevate, la Corte conclude affermando che resta essenziale che «la pena detentiva sia eseguita in condizioni e con modalità tali da incentivare o rendere comunque praticabile il percorso rieducativo, in condizioni rispettose della dignità della persona e del principio di umanità della pena. Condizioni, queste, che è preciso dovere del legislatore e dell'amministrazione penitenziaria assicurare, con riguardo a tutti coloro che si trovano, oggi, nelle carceri italiane».

11) Trattenimento nei centri di permanenza per rimpatri e riserva di legge in materia di libertà personale: inammissibilità delle q.l.c. dell'art. 14, comma 2, d.lgs. n 286 del 1998, sollevate in riferimento sia agli artt. 13, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 5, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sia agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 24, 25, primo comma, 32 e 111, primo comma, Cost.

Con la sentenza n. 96 depositata il 3 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le q.l.c. dell'art. 14, comma 2, d.lgs. n 286 del 1998, sollevate dal Giudice di pace di Roma in riferimento sia agli artt. 13, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 5, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sia agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 24, 25, primo comma, 32 e 111, primo comma, Cost.

Invero, il Giudice di pace di Roma, chiamato a convalidare provvedimenti di trattenimento di stranieri in un centro di permanenza per i rimpatri (CPR), aveva denunciato che il

trattenimento si svolge secondo modalità e procedimenti non disciplinati da una normativa di rango primario, in violazione della riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13, secondo comma, Cost.; il giudice rimettente aveva inoltre lamentato l'omessa previsione di standard minimi di tutela giurisdizionale, con disparità di trattamento rispetto ai detenuti in carcere, che usufruiscono delle garanzie dell'ordinamento penitenziario.

Viene, in proposito ricordato che l'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 statuisce che «[l]o straniero è trattenuto nel centro, presso cui sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 [concernente la traduzione degli atti da comunicare allo straniero], è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno».

A sua volta, l'art. 21, comma 8, d.P.R. n. 394 del 1999, richiamato dalla disposizione censurata, prevede che «[l]e disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumità delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per assicurare la rispondenza delle modalità di trattenimento alle finalità di cui all'articolo 14, comma 2, del testo unico».

La Corte costituzionale, richiamando alcuni suoi precedenti, ha ribadito che la misura del trattenimento dello straniero presso centri di permanenza e assistenza comporta una situazione di «assoggettamento fisico all'altrui potere», «indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale» (sentenze n. 212 del 2023, n. 127 del 2022 e n. 105 del 2001).

Conseguentemente, il trattenimento dello straniero, in quanto misura incidente sulla libertà personale, non può essere adottato al di fuori delle garanzie dell'art. 13 Cost., essendo da ricondurre alle «altr[e] restrizion[i] della libertà personale», di cui pure si fa menzione nel secondo comma di tale articolo.

La Corte, pur dichiarando inammissibili le questioni sollevate, riscontra, in ragione della lacunosità della disciplina legislativa dettata dall'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, l'intervenuta violazione del principio costituzionale sancito dall'art. 13, comma 2, Cost.: «Il Collegio ritiene che sussista il *vulnus* lamentato dal rimettente con riferimento alla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13, secondo comma, Cost.», evidenziando che, «alla luce dell'art. 13, secondo comma, Cost., la fonte primaria deve (...) prevedere non solo i “casi”, ma, almeno nel loro nucleo essenziale, i “modi” con cui il trattenimento può restringere la libertà personale del soggetto che vi sia sottoposto (sentenze n. 25 del 2023, n. 22 del 2022, n. 180 del 2018 e n. 238 del 1996)».

La Corte costituzionale reputa, pertanto, la disciplina detta dal legislatore «del tutto inidonea a definire, in modo sufficientemente preciso, quali siano i diritti delle persone trattenute nel periodo – che potrebbe anche essere non breve – in cui sono private della libertà personale».

Ciò sia a causa della già evidenziata lacunosità del disposto di cui all'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, sia in ragione del fatto che l'art. 21, comma 8, d.P.R. n. 394 del 1999, richiamato dalla disposizione censurata, «non soddisfa, in alcun modo, la riserva assoluta di cui all'art. 13, secondo comma, Cost.», non trattandosi di un atto con forza e valore di legge, il quale, peraltro, rinvia ad ulteriori atti amministrativi.

La predetta disposizione regolamentare, infatti, demanda la determinazione dei modi del trattenimento ad atti del prefetto, sentito il questore della provincia ove è ubicato il singolo CPR, i quali, ancorché adottati sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'interno, potrebbero differire nell'ambito del territorio nazionale.

Secondo la Corte, pertanto, «rimettendo (...) pressoché l'intera disciplina della materia a norme regolamentari e a provvedimenti amministrativi discrezionali, il legislatore è venuto meno all'obbligo positivo di disciplinare con legge i "modi" di limitazione della libertà personale, eludendo la funzione di garanzia che la riserva assoluta di legge svolge in relazione alla libertà personale nell'art. 13, secondo comma, Cost.».

Nonostante ciò, le questioni sollevate vengono dichiarate inammissibili dalla Corte, «atteso che gli strumenti del giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi non permettono a questa Corte di rimediare al difetto di una legge che descriva e disciplini con un sufficiente grado di specificità i "modi" del trattenimento dello straniero presso il CPR, non rinvenendosi nell'ordinamento una soluzione adeguata a colmare la riscontrata lacuna mediante l'espansione di differenti regimi legislativi».

Si osserva, in proposito, che precisi punti di riferimento non possono essere rinvenuti nemmeno nell'ordinamento penitenziario, dovendo la detenzione amministrativa presso i CPR restare estranea a ogni connotazione di carattere sanzionatorio.

La Corte conclude, pertanto che «ricade, perciò, necessariamente sul legislatore – in quanto incide sulla libertà personale – l'ineludibile dovere di introdurre una disciplina compiuta che detti, in astratto e in generale per tutti i soggetti trattenuti, contenuti e modalità delimitativi della discrezionalità dell'amministrazione, in maniera che il trattenimento degli stranieri assicuri il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona senza discriminazioni (quanto, indicativamente, alle caratteristiche degli edifici e dei locali di soggiorno e pernottamento, alla cura dell'igiene personale, all'alimentazione, alla permanenza all'aperto, all'erogazione del servizio sanitario, alle possibilità di colloquio con difensore e parenti, alle attività di socializzazione)».

La Corte ha dichiarato inammissibili anche le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, sollevate, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU, e agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 24, 25, primo comma, 32 e 111, primo comma, Cost., per incompleta

ricostruzione del quadro normativo, riguardo all'operatività, a tutela dei diritti della persona trattenuta, oltre che dello strumento risarcitorio generale di cui all'art. 2043 cod. civ., altresì del rimedio di cui all'art. 700 cod. proc. civ.

In particolare, nella sentenza, si osserva come il ricorso alla tutela preventiva cautelare assicurata dall'art. 700 del codice di rito civile ben possa giustificarsi contro le violazioni o le limitazioni dei diritti fondamentali, subite da chi sia trattenuto presso un CPR, non oggetto di puntuale disciplina da parte del testo unico dell'immigrazione.

12) Patrocinio a spese dello Stato: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 79, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, Cost.

Con la sentenza n. 119 depositata il 22 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, che impone, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, di corredare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la certificazione rilasciata dall'Ufficio consolare che attesti la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza, avuto riguardo ai redditi prodotti all'estero.

La Corte, richiamando proprie precedenti pronunce, ha rilevato come la *ratio* dell'aggravio documentale risieda nella necessità di conoscere in tempi brevi la consistenza economica complessiva dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che chiedono di essere ammessi al beneficio. È stato, inoltre, posto in evidenza che la previsione consente agli interessati di rivolgersi agli uffici consolari presenti nel territorio italiano, per ottenere un'unica certificazione, anziché alle amministrazioni dello Stato di competenza, per il rilascio di plurime certificazioni, assicurando, in tal modo, una notevole economia procedimentale.

La sentenza osserva che, in relazione ai redditi prodotti all'estero, le amministrazioni dello Stato di provenienza sono le uniche in grado di verificare, in tempi rapidi, l'esistenza e la consistenza di risorse economiche dei propri cittadini, seppure non più residenti in loco.

Ad avviso della Corte, la predetta *ratio* ricorre anche nell'ipotesi in cui il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea che richiede il beneficio risulti residente in Italia, poiché la residenza, anche protratta, nel nostro Paese non fa venir meno l'interesse alla verifica dei redditi prodotti all'estero e, con essa, la necessità della certificazione consolare.

Invero, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è condizionata alla "non abbenza" del richiedente, comprendendo tale nozione qualsiasi risorsa economica, non soltanto i redditi da lavoro, solitamente prodotti nel luogo in cui si vive.

13) Espulsione del cittadino straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione: infondatezza della q.l.c. dell'art. 16, comma 7, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 129 depositata il 24 luglio 2025, ha dichiarato infondata la q.l.c. dell'art. 16, comma 7, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, concernente le modalità di esecuzione dell'espulsione alternativa alla detenzione (disciplinata dal comma 5), nella parte in cui non prevede che, ove sia pendente altro procedimento penale a carico dello straniero espulso e non sia stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio, il giudice penale emetta sentenza di non luogo a procedere, quale conseguenza dell'intervenuto allontanamento dell'imputato dal territorio italiano.

Il giudice rimettente, in particolare, ha ravvisato una ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'analogia situazione in cui versa lo straniero irregolare allontanato dal territorio italiano con l'espulsione amministrativa ordinaria disposta ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998.

In quest'ultimo caso, infatti, il comma 3-quater dello stesso art. 13 stabilisce che il giudice emette sentenza di non luogo a procedere, non dando, quindi, ulteriore corso al processo penale.

L'art. 13, comma 3-quater, tuttavia, nell'introdurre tale speciale condizione di sopravvenuta non procedibilità dell'azione penale, ne limita l'ambito di applicazione all'ipotesi in cui lo straniero sia stato espulso ai sensi dei commi 3, 3-bis e 3-ter dello stesso articolo, ossia alle ipotesi di espulsione amministrativa ordinaria, disposta in pendenza di procedimento penale ed eseguita previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Il giudice rimettente evidenzia che le due tipologie di provvedimento espulsivo sarebbero accomunate dalla natura amministrativa, sicché ne deriverebbe la violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 Cost, essendo irragionevole che, a fronte di due situazioni omogenee, vengano applicate discipline diverse.

La Corte, dopo aver rilevato che il dubbio del giudice rimettente si fonda sull'assunto che l'espulsione alternativa alla detenzione, di cui all'art. 16, comma 5, t.u. immigrazione sia un istituto sostanzialmente assimilabile all'espulsione amministrativa prevista dall'art. 13, comma 2 del medesimo testo unico, evidenzia come, pur essendo accomunati dalla medesima natura amministrativa, i due istituti espulsivi presi in considerazione dal giudice rimettente non sono completamente sovrapponibili, presentando rilevanti aspetti di diversità, che riguardano in particolare tre profili.

Il primo attiene agli effetti: mentre l'espulsione amministrativa produce solo effetti amministrativi, quella di cui all'art. 16, comma 5, d.lgs. 286 del 1998 incide anche sull'esecuzione della pena, determinandone la sospensione e potendone comportare l'estinzione, con la conseguenza che il provvedimento deve essere adottato dal magistrato di sorveglianza e non dal prefetto.

Il secondo profilo di differenziazione afferisce alla platea dei destinatari: l'espulsione di cui all'art. 16, comma 5, t.u. immigrazione non opera per qualsiasi cittadino straniero irregolare, ma

solo per quelli che sono ristretti in carcere per l'espiazione di una pena, all'esito di una sentenza definitiva di condanna, anche residua, non superiore a due anni.

Il terzo profilo di distinzione riguarda il perimetro applicativo: l'espulsione alternativa alla detenzione di cui all'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, infatti, interviene quando il processo penale è già concluso in via definitiva e lo straniero si trova nella fase di espiazione della pena, mentre la condizione di improcedibilità per avvenuta espulsione è destinata a operare in una fase ben anteriore e, precisamente, prima che sia emesso il provvedimento che dispone il giudizio o altro provvedimento equipollente o il decreto di citazione diretta a giudizio.

Conseguentemente, una pronuncia additiva, nei termini indicati dal giudice rimettente, comporterebbe considerevoli ricadute sul perimetro applicativo della condizione di improcedibilità in esame, poiché ne estenderebbe l'operatività a procedimenti penali per reati diversi da quelli per i quali il provvedimento espulsivo è stato disposto ed eseguito.

La Corte, alla luce delle suindicate considerazioni, conclude, pertanto, che la disomogeneità delle situazioni raffrontate dal giudice rimettente giustifica la diversa disciplina dettata dal legislatore, non risultando irragionevole che, ove l'espulsione sia intervenuta nei confronti di uno straniero già condannato in via definitiva alla pena della reclusione in carcere, il legislatore abbia ritenuto prevalente l'esigenza di punire gli ulteriori reati da questi commessi nel territorio dello Stato.

Roma, 16 settembre 2025

Il redattore: Antonio Gatto

Il Vice Direttore
Angelo Caputo

Il Direttore
Alberto Giusti